



Medaglia d'oro al merito civile

CITTÀ DI DRONERO

Provincia di Cuneo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 81 DEL 17/09/2026

OGGETTO: RIMODULAZIONE, IN VIA TEMPORANEA, DELLE LIMITAZIONI ALLA COMBUSTIONE ALL'APERTO PER RESIDUI VEGETALI DELLE COLTURE DI CASTAGNO, NOCCIOLO, VITE E ALTRI FRUTTIFERI.
--

IL SINDACO

PREMESSO che con l'entrata in vigore della Legge Regionale sugli incendi boschivi n.15 del 04 ottobre 2018 e deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate;

VISTA la DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, che introduce norme straordinarie per ridurre lo smog e migliorare la qualità dell'aria, prevedendo il divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ad esclusione della zona di montagna (Zona IT0121);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.163-17101 del 21.07.2026, che introduce disposizioni per la sperimentazione per la rimodulazione in via temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali, finalizzata all'individuazione di indirizzi e criteri utili per la ridefinizione della zonizzazione del territorio regionale, quale parametro da assumere per la successiva attuazione della nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/2881/UE.”;

VISTO che nello stesso documento è stata approvata la sperimentazione delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali, relativamente alle colture di castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi poste in comuni non appartenenti alla zona IT0121 (Zona denominata di Montagna) ma a questa confinanti, a decorrere dal 15 settembre 2026 al 30 settembre 2026 e dal 1° aprile 2027 fino al 15 aprile 2027, in funzione alle condizioni climatico ambientali, dando mandato ad ARPA Piemonte di attivare uno specifico bollettino in cui si evidenziano le disposizioni vigenti in materia di abbruciamenti, sulla cui base i sindaci, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), possono emanare i provvedimenti sindacali di competenza, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTA la Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n.602 del 12/08/2026, nel cui allegato sono indicati i Comuni oggetto dell'applicazione del protocollo operativo per la rimodulazione in via sperimentale e temporanea, delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali relativamente alle colture di castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi;

VERIFICATO che il Comune di Dronero ricade all'interno del suddetto elenco;

VISTO che per le coltivazioni tipiche degli ambiti montani e collinari, quali quelle del castagno, del nocciolo, della vite e altri fruttiferi, esercitate nei comuni non appartenenti alla zona IT0121 (Zona denominata di Montagna) ma a questa confinante, è spesso necessario ricorrere all'abbruciamento

dei materiali vegetali, poiché potrebbe risultare difficile rimuovere tali resti con mezzi meccanici viste le condizioni dei territori;

VISTO che si ritiene opportuno consentire, sul territorio del Comune di Dronero, la possibilità di smaltire i residui agricoli provenienti dalla coltivazione di castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi per evitare rischi di innesco/propagazione incendi provocati dai residui vegetali depositati in loco, oltre ai possibili dilavamenti a seguito di eventi alluvionali;

VISTO l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

VISTO l'art. 256 bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;

VISTO il Regolamento Forestale della Regione Piemonte approvato con DGR 8/R del 20109/2011;

VISTA la Legge Regionale 04 ottobre 2018, n.15;

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 2019, n.1;

VISTA la modifica dell'art. 44 comma 1 della L.R. n. 10 del 04.04.2024 rispetto l'art. 16 comma 1 bis della L.R. n. 1 del 22.01.2019;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 26-3694 del 6 agosto 2021, recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla d.g.r. 5 giugno 2017, n. 22-5139;

ORDINA

in adesione alla D.D. 12 agosto 2026, n. 602 *Definizione del protocollo operativo sperimentale per la "rimodulazione in via temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali"*, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 163 - 17101 del 21 luglio 2026 che si richiama integralmente,

di derogare al divieto di abbruciamento di materiale vegetale, permettendo esclusivamente per i periodi:

dal 17.09.2026 al 30.09.2026 e

dal 01.04.2027 al 15.04.2027

(esclusi la domenica, il lunedì e il giorno successivo ad un festivo) **la combustione sul luogo di produzione di soli residui colturali legati alle colture di castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi. Tale deroga è valida esclusivamente in presenza del SEMAFORO VERDE per il Comune di Dronero, da verificare preventivamente e quotidianamente sul bollettino emesso dell'ARPA, consultabile al link**

https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/limitazioni_combustioni/ (selezionando il Comune di Dronero) oppure sul sito stesso del Comune, in cui si evidenziano le disposizioni vigenti in materia di abbruciamenti.

E' consentita la sola combustione di soli residui colturali legati alla raccolta delle castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- **La combustione è consentita unicamente nei giorni di SEMAFORO VERDE per il Comune di Dronero, verificando sempre preventivamente il bollettino ARPA consultabile al link https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/limitazioni_combustioni/ (selezionando il Comune di Dronero) oppure sul sito stesso del Comune;**

- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;

- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento, non deve essere effettuata a contatto con i fusti delle piante arboree;

- La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;

- L'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, dall'alba al tramonto;
- La zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 (cinque) metri;
- Nelle aree adiacenti a ferrovie e grandi vie di comunicazione, non possono accendersi fuochi entro una fascia di 100 metri;
- Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali sopra specificati;

In conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all'albo pretorio informatico, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui alla presente ordinanza in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

AVVERTE che l'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1 bis, del D.Lgs 1 8/08/2000 n. 267 e smi.

La presente Ordinanza è trasmessa per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:

- Regione Piemonte
- Provincia di Cuneo
- Prefettura di Cuneo
- Questura di Cuneo
- ARPA Piemonte – Dipartimento di Cuneo
- ASLCN1 – Cuneo – Igiene e Sanità Pubblica
- Stazione dei Carabinieri di Dronero
- Stazione Carabinieri Forestali Dronero
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Coldiretti Cuneo
- Confagricoltori Cuneo
- Confederazione Italiana Agricoltori

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

F.to: MAURO ASTESANO